



COMUNE DI BORGO SAN SIRO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In vigore dal 01.01.2017

Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 15.03.2017

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti dall'art. 38 all'art. 57 del D.Lgs. 15/11993 n. 507 e s.m.i. e dal D.Lgs. 28/12/1993 n. 566 e s.m.i.
2. Per quanto attiene le occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i., nonché del relativo Regolamento di Esecuzione ed di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.

Art. 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati, nei portici, nei parchi, nei giardini e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.
3. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei nodi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiedi o di strade aperti al pubblico o simili.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio, disponibile del Comune.
6. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.
Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi.

Art. 3

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
3. E' occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disposizione dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi

Art. 4

Modalità per la richiesta ed il rilascio delle concessioni

1. Prima di porre in essere le occupazioni, di cui al precedente art. 2 Oggetto della tassa i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto all'ufficio Tributi.
3. L'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con propri provvedimenti, del Responsabile dell'Ufficio Tributi, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri dei Servizi di competenza del Servizio Territorio.
L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dagli Uffici competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.
4. La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione.
Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Funzionario Responsabile della Tassa, per i provvedimenti di competenza che la riterrà di fatto denuncia originaria.
5. La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
6. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicato all'ufficio di Polizia Locale con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza di cui al precedente comma 2.
7. Per l'eventuale prolungamento dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre il periodo originariamente autorizzato, è necessaria una nuova autorizzazione.

Art. 5

Contenuto dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specificazione indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti ed obblighi del concessionario;
- e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.

Art. 6

Cauzione

1. Il Responsabile del Servizio preposto al procedimento può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.

2. Ha altresì facoltà di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.

3. Con il medesimo atto determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

Art. 7

Obblighi del concessionario dell'autorizzazione

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.

2. Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

3. È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infliggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite.

4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato.

5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

Art. 8

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni, di cui al presente regolamento, possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata (senza interessi) limitatamente alla quota di essa riferita al periodo successivo a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2. L'autorizzazione e la concessione di occupazione suolo ed aree pubbliche possono sempre essere revocate dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7/8/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

4. Qualora sussistano i motivi per la revoca dell'autorizzazione, cui al precedente comma 2, il Responsabile del Servizio Polizia Locale può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Funzionario Responsabile della Tassa per i provvedimenti di competenza.

5. Il rimborso a favore del concessionario deve intervenire a cura del Funzionario Responsabile della Tassa, al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 9

Decadenza delle concessioni

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:

- le relative violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Servizio Tributi e va notificato all'interessato.

3. Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale della autorizzazione o concessione.

Art. 10

Rimozione delle opere

1. In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione e all'eventuale ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.

2. Decorso infruttuosamente il termine previsto, il Comune provvederà alla rimozione delle opere sulla base della vigente normativa, con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 11

Controllo occupazioni

1. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

Art. 12

Occupazioni abusive e rimozione materiali

1. Si ha occupazione abusiva a parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.

2. Per occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente Pubblico Ufficiale che devono essere inviati contestualmente in copia al Funzionario Responsabile della Tassa.

3. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tariffa ordinaria aumentata del 20%.

4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.

5. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

Art. 13

Tipologia delle occupazioni e criteri di distinzione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durate non inferiore all'anno;
- b) sono temporanee le occupazioni di durate inferiori all'anno.

2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in numero 2 categorie come risulta dall'allegato "A" al presente regolamento.

3. Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggior categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

Art. 14

Graduazione e determinazione della tassa Misurazione degli spazi

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10% dell'effettiva dimensione.

Per occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del:

- 50% sino a 200 mq.
- 25% per la parte eccedente 200 mq. e fino a 1.000 mq.;
- 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

3. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.

4. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altre, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

5. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

Art. 15

Occupazioni permanenti Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dall'art. 44 Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.

Nella fattispecie, il comune di Borgo San Siro ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti: pertanto rientra nella Classe V. Ciò prevede l'applicazione della tariffa che da un minimo di €. 17,56 a un massimo di € 26,34 al metro quadrato.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo.

Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di dette occupazioni, la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 16

Occupazioni temporanee Discipline e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 13 Tipologia delle occupazioni e criteri di distinzione, comma 2, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. La tassa si applica, in relazione alla durata effettiva dell'occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e s.m.i.

Nella fattispecie, il Comune di Borgo San Siro ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti; rientra pertanto nella classe V. Ciò prevede l'applicazione di una tariffa che da un minimo di € 0,39 ad un massimo di € 2,07 al metro quadrato:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 12 ore giornaliere e fino a 14 giorni, si applica la tariffa ordinaria per il suo intero;
- b) Per le occupazioni di suolo pubblico di durata fino a 12 ore giornaliere ovvero di durata uguale o superiore a 15 giorni, si può ridurre fino ad 1/3;

- c) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa si può ridurre fino ad 1/3;
- d) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata fino al 50%
- e) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%)

Le superfici sono considerate in ragione del 50% sino a 200 mq - 25% per la parte eccedente 200 mq e fino a 1.000 mq 10% per la parte eccedente i 1.000 mq

Occupazioni di qualsiasi natura eccedenti i 1.000 mq di superficie (riduzione del 90% della sup eccedente i 1.000 mq)

Occupazioni di qualsiasi natura che si protraggono oltre il periodo autorizzato (aumento del 20%)

Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali in aree di mercato, attrezzate od adibite solo in via temporanea al mercato, o su strade o piazze anche in forma itinerante o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (riduzione del 80%)

Occupazione per l'esecuzione di lavori strumentali (scavo o ripristino assetto stradale) per la posa o la manutenzione di condutture, cavi impianti destinati alla erogazione di pubblici servizi (riduzione del 50%)

Occupazioni con autovetture di uso privato su aree appositamente destinate a parcheggio custodito o con parchimetri

Occupazioni per l'esercizio di attività edilizia (riduzione del 50%)

Occupazioni per manifestazioni politiche culturali e sportive (riduzione dell'80%)

Occupazioni di durata uguale o superiore ad 1 mese o aventi carattere non ricorrente (riduzione del 50%)

3. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non eccede i 10 mt. quadrati (L. n. 549/1995 – art. 3).

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comue.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico di durata fino a 12 ore giornaliere, la tariffa è ridotta del 20%.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20%.

7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

8. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.

9. Tutte le riduzioni, di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, sono fra loro cumulabili ovvero si calcolano in successione e si applicano a qualsiasi tipo di occupazione temporanea.

10. In ogni caso la tariffa da applicare non deve essere mai inferiore a € 0,08 al mq. per giorno.

Art. 17

Esposizione di merce

1.L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Art. 18

Durata delle occupazioni

1.Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.

Art. 19

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.

Disciplina

1.Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate alla tassa in base criteri stabili dal successivo art. 20.

2.Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie, appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 20

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1.Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

2.Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 Approvazione delle tariffe

e dei prezzi pubblici del D.Lgas. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i. con riferimento alla fattispecie di seguito indicate:

a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50% per le occupazioni superiore al chilometro lineare;

b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|---|------|
| - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni | 30% |
| - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni | 50% |
| - occupazioni di durata superiore a 180 giorni | 100% |

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata forfettariamente sulla base dei criteri stabili dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 s.m.i.

Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art. 21

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. del 22/12/1986

n. 912 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione e ricerca scientifica.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporti; le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati,

d) l'occupazione di durata non superiore a 8 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;

e) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per un solo giorno, fatto salvo quelle che interessano aree e strade pubbliche per le quali sia necessario l'interruzione o la modifica della circolazione stradale, riguardanti:
 ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno ecc. per operazioni di pronto intervento, per piccoli lavori di manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti; le occupazioni occasionali riguardanti operazioni di trasloco e di manutenzione del verde;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- l) tutti gli accessi carrabili nonché quelli destinati a soggetti portatori di handicap
- m) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni addobbi e luminarie;
- n) occupazioni fino a massimo di 2 ore per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, informa itinerante;
- o) occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- p) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni richieste, gestite e/o patrocinate direttamente dal Comune: in questi casi all'Ufficio T.O.S.A.P. dovrà pervenire idonea documentazione dimostrativa ai fini dell'applicazione dell'esenzione
- r) le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico
- s) le occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente il suolo pubblico (art. 3 comma 61 della Legge 549/1995 – Finanziaria 1996)

Art. 22

Versamento della tassa Occupazioni permanenti

1. Il Funzionario Responsabile della tassa, per il tramite dell'Ufficio T.O.S.A.P. provvede, entro il 15 gennaio di ogni anno, all'invio dell'avviso di pagamento relativo al tributo dovuto per l'anno di competenza.

2. Per le occupazioni permanenti, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso.

In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione, che determinino un maggior o minore ammontare del tributo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.

4. Nel caso di subentro ad una concessione, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione.

Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.

5. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 23

Versamento della tassa Occupazioni temporanee

1. Il Funzionario Responsabile della Tassa, per il tramite dell'Ufficio T.O.S.A.P., provvede all'invio dell'avviso di pagamento relativamente ad ogni concessione rilasciata dal responsabile del Servizio Tributi.

2. Il mancato versamento della tassa relativamente ad una concessione, comporta il diniego ad un'ulteriore concessione di occupazione.

Art. 24

Modalità di versamento della tassa

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, Legge n. 296/2006, finanziaria 2007).

2. L'importo minimo di versamento viene fissato in € 2,00 (art. 1, comma 168, Legge n. 296/2006 finanziaria 2007).

3. I concessionari possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune per la medesima tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (art. 1, comma 167, Legge n. 296/2006, finanziaria 2007).

4. Per i versamenti di importo complessivo superiore a € 258,00 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse;

qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessione medesima.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. (comma 7 dell'art. 22 del presente regolamento).

5. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quanto il pagamento non risulti eseguito.

La sospensione è disposta dal Responsabile di Servizio competente al rilascio dell'atto di concessione.

6. La riscossione della tassa avviene attraverso la gestione diretta da parte dell'Ente mediante versamenti su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.

7. Il versamento della tassa relativa alle occupazioni temporanee può anche essere effettuato direttamente presso gli uffici comunali nelle mani dell'Agente Contabile nominato, che ne rilascia regolare ricevuta di pagamento.

Art. 25

Ravvedimento operoso

1. Il concessionario, nei casi in cui non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, può effettuare il pagamento del tributo oltre la scadenza, con le modalità previste dall'art. 13 Ravvedimento del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Art. 26

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Funzionario Responsabile, di cui al successivo art. 29, controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 2 del precedente art. 12 Occupazioni abusive e rimozione materiali, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di rilascio della concessione notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa, un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica.

2. L'avviso di pagamento costituisce liquidazione della tassa ed il mancato rispetto del versamento entro il termine stabilito comporterà l'emissione dell'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione che deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro i cinque anni successivi.

3. L'atto, di cui al precedente comma, deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, queste deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Il Servizio Entrate Tributarie provvede al rimborso, previa idonea verifica, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dell'importo della tassa maggiorato degli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibile, ovvero dalla data di eseguito versamento (art. 1, comma 165 Legge n. 296/2006 – Legge finanziaria 2007).

5. In caso di ulteriore inottemperanza il Funzionario Responsabile procederà al recupero coattivo del credito con le modalità previste dal R.D. n. 639/1910 e s.m.i. maggiorato di ulteriori sanzioni, interessi, oneri e spese.

Art. 27

Il Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, desinato ai sensi dell'art. 54 Funzionario Responsabile del D.Lgs. 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione

della tassa e si avvale della collaborazione di altri Uffici e Servizi comunali, nonché dell'attività di controllo e accertamento svolta dalla Polizia Locale.

2. In caso di inerzia, il Funzionario della Tassa sollecita i predetti uffici.

Art. 28

Esercizio del potere di autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Funzionario della Tassa può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi, infondati o non corretti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 29

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento abroga e sostituisce norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2017.

ALLEGATO A

ELENCO CLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI

(art. 42 – comma 3 – D.L. 15.11.1993 n. 507)

• **CATEGORIA I[^]**
PIAZZA UNITA' D'ITALIA

VIA ROMA
VIA VALLE
VIALE DUEMILA
VIALE ARTIGIANATO

• **CATEGORIA II[^]**

VIA BOSSI
VIA CAMPO SPORTIVO
VIA CANTONI
VIA DEI PIOPPI
VIA DEI GELSI
VIA DEI SALICI
VIA DELLE GINESTRE
VIA DELLE PRIMULE
VIA DELLE ROSE
VIA GRAMSCI
VIA I MAGGIO
VIA LONATI
VIA MARCONI
VIA MATTEI
VIA MATTEOTTI
VIA MORO
VIA PUCCINI
VIA ROSSINI
VIA VERDI
VIA VOLTA
VIA XXV APRILE

TARIFFE TOSAP

Occupazioni Permanenti: tariffa base per ogni metro quadrato e per anno €. 21,50 strade CAT I

Occupazioni Permanenti: tariffa base per ogni metro quadrato e per anno €. 18,00 strade CAT II

Descrizione	Cat. I [^]	Cat. II [^]
a)Occupazioni di suolo pubblico (tariffa intera)	€ 21,50	€ 18,00
b)Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo	€ 21,50	€ 18,00
c)Occupazioni di qualsiasi natura eccedenti i 1.000 mq di superficie (riduzione del 90% della superficie eccedente i 1.000 mq)	€ 2,15	€ 1,80
d)Occupazioni che si protraggono oltre il periodo autorizzato (tariffa occupazioni Temporanee, maggiorata del 20%, per ogni giorno di proroga)	€ 25,80	€ 21,60
e)Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (tariffa lett. a commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati)	€ 21,50	€ 18,00
f)Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi e impianti (per ogni kmlineare o frazione per anno)	€ 186,00	€ 155,00
g)Occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi: la tassa è dovuta nella misura annua complessiva di € 26,00, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni		

TARIFFE TOSAP

Occupazioni Temporanee: tariffa base per ogni metro quadrato e per giorno €. 1,50 strade Cat I

Occupazioni Temporanee: tariffa base per ogni metro quadrato e per giorno €. 1,00 strade Cat II

Descrizione	Cat. I [^]	Cat. II [^]
a) Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 12 ore giornaliere e fino a 14 giorni (tariffa intera)	€ 1,50	€ 1,00
b) Occupazioni di suolo pubblico di durata fino a 12 ore giornaliere ovvero di durata uguale o superiore a 15 gg (riduzione del 20%)	€ 1,20	€ 0,80
c) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico	€ 1,50	€ 1,00
d) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 1,50	€ 1,00
e) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%) Le superfici sono considerate in ragione del - 50% sino a 200 mq; - 25% per la parte eccedente 200 mq e fino a 1.000 mq - 10% per la parte eccedente i 1.000 mq	€ 0,30	€ 0,20
f) Occupazioni di qualsiasi natura eccedenti i 1.000 mq di superficie (riduzione del 90% della sup eccedente i 1.000 mq)	€ 0,15	€ 0,10
g) Occupazioni di qualsiasi natura che si protraggono oltre il periodo autorizzato (aumento del 20%)	€ 1,80	€ 1,20
h) Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali in aree di mercato, attrezzate od adibite solo in via temporanea al mercato, o su strade o piazze anche in forma itinerante o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (riduzione del 80%)	€ 0,30	€ 0,20
i) Occupazione per l'esecuzione di lavori strumentali (scavo o ripristino assetto stradale) per la posa o la manutenzione di condutture, cavi impianti destinati alla erogazione di pubblici servizi (riduzione del 50%)	€ 0,75	€ 0,50
l) Occupazioni con autovetture di uso privato su aree appositamente destinate a parcheggio custodito o con parchimetri	€ 1,50	€ 1,00
m) Occupazioni per l'esercizio di attività edilizia (riduzione del 50%)	€ 0,75	€ 0,50
n) Occupazioni per manifestazioni politiche culturali e sportive (riduzione dell'80%)	€ 0,30	€ 0,20
o) Occupazioni di durata uguale o superiore ad 1 mese o aventi carattere non ricorrente (riduzione del 50%)	€ 0,75	€ 0,50
p) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con condutture, cavi o impianti. La tassa è determinata in misura forfetaria ed applicata come segue:		
1- Occupazioni fino a 1 kml:		
Di durata fino a 30 giorni (tassa intera complessiva)	€ 6,50	€ 5,50
Di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 gg (aumento del 30%)	€ 8,45	€ 7,15
Di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 gg (aumento del 50%)	€ 9,75	€ 8,25
Di durata superiore a 180 gg (aumento del 100%)	€ 13,00	€ 11,00
2- Occupazioni superiori a 1 kml:		
Di durata fino a 30 giorni (aumento del 50%)	€ 9,75	€ 8,00
Di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 gg (aumento del 30%)	€ 12,67	€ 10,40
Di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 gg (aumento del 50%)	€ 14,62	€ 12,00
Di durata superiore a 180 gg (aumento del 100%)	€ 19,50	€ 16,00